

BANCA D'ITALIA

**Bollettino di Vigilanza**



**Numero 4 - Aprile 2006**



# INDICE

## PARTE PRIMA

### PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

#### I – BANCA D'ITALIA

1. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 (Fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali") – 11° agg.to del 3 aprile 2006 .....	3
2. Operatività in derivati su crediti .....	13
3. IAS/IFRS e segnalazioni di vigilanza .....	20
4. Provvedimento del 26.4.2006. Raccolta in titoli delle banche .....	23
5. Provvedimento del 27.4.2006. Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262) .....	25

## PARTE SECONDA

### PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

#### I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1. Iscrizioni .....	29
2. Cancellazioni .....	29
3. Altre variazioni .....	29

#### II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Iscrizioni .....	31
2. Cancellazioni .....	31
3. Variazioni nella composizione .....	31
4. Altre variazioni .....	32

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1.	Iscrizioni .....	33
2.	Cancellazioni .....	33
3.	Altre variazioni .....	33

PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE  
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**



**1. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 (Fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali") – 11° agg.to del 3 aprile 2006**

**1. Premessa**

Con il presente aggiornamento (1) vengono realizzati i seguenti interventi segnaletici:

- a) adeguamento della normativa in materia di patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali alla nuova disciplina del bilancio basata sui principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- b) disciplina del trattamento da riservare alle partecipazioni detenute nelle imprese di assicurazione (2) e alla partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia (3);
- c) trasposizione nella circolare di indicazioni già fornite al sistema con precedenti comunicazioni di carattere generale riguardanti le seguenti materie: rischio-paese (4), "interest rate swap" (5), gestioni patrimoniali garantite (6), operazioni di cartolarizzazione con clausole di rimborso (7) e patrimonio di pertinenza di terzi (8);
- d) recepimento nella circolare di altri chiarimenti e precisazioni già forniti al sistema bancario.

Il presente aggiornamento costituisce una ristampa integrale della circolare.

**2. Adeguamento della disciplina prudenziale agli IAS/IFRS**

Elemento caratterizzante l'intervento normativo di cui al *punto a)* è l'introduzione di "filtri prudenziali" volti a salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e a ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione degli IAS/IFRS.

L'elaborazione della nuova normativa ha beneficiato di varie occasioni di confronto con gli intermediari. In particolare, nel corso del 2004 sono state condotte due simulazioni su base campionaria (riferite, rispettivamente, al 31.12.2003 e al 30.6.2004) relative all'impatto degli IAS/IFRS sui patrimoni contabili dei gruppi bancari. Nell'aprile 2005 è stata comunicata al si-

---

(1) Il testo integrale delle istruzioni modificate è disponibile nel sito internet della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sezione "pubblicazioni", voce pubblicazioni di vigilanza" e sezione "funzioni di vigilanza", voce "vigilanza sulle banche" istruzioni di vigilanza) (ndr).

(2) Inclusi gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle imprese di assicurazione partecipate, sempreché computabili nel patrimonio di vigilanza degli enti emittenti.

(3) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 11/2005 p. 14 ss. (ndr).

(4) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 12/2001 p. 26 ss. (ndr).

(5) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/2002 p. 4 ss. (ndr).

(6) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 1/2003 p. 3 ss. (ndr).

(7) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 2/2003 p. 3 ss. (ndr).

(8) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 1/2004 p. 6 s. (ndr).

stema bancario (9), per finalità consultive, una prima ipotesi di normativa prudenziale, sulla base della quale è stata effettuata una rilevazione – questa volta estesa a tutti i gruppi bancari (quotati e non quotati) e riferita al 31.12.2004 – finalizzata principalmente a conoscere l'impatto degli IAS/IFRS sui patrimoni di vigilanza consolidati.

Sulla base dei commenti ricevuti e dei risultati ottenuti nonché di ulteriori approfondimenti condotti per tenere conto dei successivi sviluppi della regolamentazione internazionale (10), sono stati definiti i principi generali della nuova disciplina in materia di "filtri prudenziali" resi noti al sistema nello scorso mese di novembre (11).

Tali principi risultano coerenti con le raccomandazioni emanate sull'argomento dal Comitato di Basilea e dal *Committee of European Banking Supervisors* (CEBS).

Le disposizioni contenute nel presente aggiornamento danno attuazione, con un grado di dettaglio maggiore e con talune esemplificazioni numeriche, ai principi generali sopra richiamati.

### **3. Revisione contabile del risultato d'esercizio**

Le vigenti disposizioni di vigilanza stabiliscono che l'utile annuale e semestrale del gruppo bancario, da includere nel patrimonio di vigilanza consolidato, deve essere verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della capogruppo (12).

Ciò premesso, si fa presente che, qualora l'area del consolidamento del bilancio risulti più ampia di quella rilevante ai fini di vigilanza (13), per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato occorre fare riferimento ai soli dati riferiti alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario o consolidate proporzionalmente (14).

Avendo presente tale particolarità, nelle nuove disposizioni viene chiarito che, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato relativo al mese di dicembre (giugno) non sono richiesti ai revisori o all'organo di controllo contabile interno ulteriori verifiche oltre quelle previste per la revisione del bilancio consolidato, salvo controllare che i rapporti attivi e passivi (in bilancio e "fuori bilancio"), di stato patrimoniale e di conto economico, intercorrenti tra il gruppo bancario e le altre società incluse nel consolidamento contabile, che nel bilancio consolidato sono stati elisi ma che ai fini delle presenti segnalazioni devono essere ripristinati, siano rilevati conformemente alla normativa del bilancio bancario (d.lgs. 38/05 e circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione").

---

(9) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/2005 p. 5 s. (*ndr*).

(10) Nel mese di giugno 2005 lo International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato la versione definitiva della c.d. fair value option, omologata in sede comunitaria nel mese di luglio 2005. Il Comitato di Basilea ha emanato un documento consultivo contenente le linee guida per il corretto utilizzo di tale opzione e per il connesso trattamento prudenziale della stessa.

(11) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 11/2005 p. 14 ss. (*ndr*).

(12) Medesime regole valgono per il calcolo del patrimonio di vigilanza individuale.

(13) Infatti, diversamente da quanto previsto dal previgente d.lgs. n. 87/92, nel bilancio consolidato redatto secondo gli IAS/IFRS devono formare oggetto di consolidamento tutte le società controllate, incluse quelle non appartenenti al gruppo bancario (ad esempio, imprese di assicurazione).

(14) Tali dati devono includere anche i rapporti attivi e passivi (in bilancio e "fuori bilancio"), di stato patrimoniale e di conto economico, verso le altre società incluse nel consolidamento del bilancio che hanno formato oggetto di elisione nel processo di consolidamento.

#### **4. Decorrenza e disposizioni transitorie**

Le modifiche normative di cui al *punto a)* si applicano a partire dalle segnalazioni consolidate riferite al 31.12.2005 e a partire dalle segnalazioni individuali riferite al 30 giugno 2006, tenendo anche conto delle disposizioni transitorie di cui all'allegato 1.

Le disposizioni riguardanti le partecipazioni detenute nelle imprese di assicurazione e nel capitale della Banca d'Italia (*punto b)* si applicano, sia a livello consolidato sia a livello individuale, a partire dalle segnalazioni riferite al 31.12.2005, tenendo conto per la partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia delle disposizioni transitorie di cui all'allegato 1.

Le disposizioni di cui al *punto c)* sono già in vigore, in quanto la loro decorrenza è quella stabilita nelle originarie lettere di comunicazione al sistema.

Le indicazioni di cui al *punto d)* sono immediatamente operative.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**1. Impegni di acquisto a termine di propri strumenti patrimoniali esistenti al 31.12.04 (inclusi quelli oggetto di rinnovo nel corso del 2005)**

Gli impegni di acquisto a termine di propri strumenti patrimoniali **esistenti al 31.12.04 (inclusi quelli oggetto di rinnovo nel corso del 2005)**, vanno distinti fra:

- a) quelli che comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa (15); tali impegni, se non già riclassificati in bilancio fra le passività, vanno dedotti dal patrimonio di base e/o supplementare;
- b) quelli che non comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa (16). Tali impegni, sia se riclassificati sia se non riclassificati in bilancio fra le passività, sono computati nel patrimonio di base e/o supplementare, in funzione principalmente della loro durata contrattuale.

Alla prima tipologia di operazioni (*sub a*) si applica un regime transitorio volto a consentire la graduale deduzione degli impegni dal patrimonio di vigilanza, in quote annue costanti lungo la vita residua degli stessi (17). A tal fine, per le operazioni non riclassificate in bilancio tra le passività, cioè incluse nel patrimonio netto contabile, va operata una deduzione graduale dal patrimonio di vigilanza. Per le operazioni riclassificate in bilancio tra le passività, le relative risorse patrimoniali vanno prima interamente reintegrate nel patrimonio di vigilanza consolidato al 31.12.2005 (al 30.6.2006, per quello individuale), per poi operare una deduzione graduale delle stesse lungo la loro vita residua.

Alla seconda tipologia di operazioni (*sub b*) si applicano le previgenti regole di vigilanza. Di conseguenza, le risorse patrimoniali oggetto di tali impegni continuano ad essere integralmente riconosciute nel patrimonio di vigilanza. Pertanto, per le operazioni non riclassificate in bilancio tra le passività e dunque incluse nel patrimonio netto contabile, non va operato alcun aggiustamento rispetto al dato di bilancio. Viceversa, le risorse patrimoniali riclassificate in bilancio tra le passività vanno reintegrate integralmente nel patrimonio di vigilanza a partire dalla segnalazione su base consolidata riferita al 31.12.2005 (al 30.6.2006, per il patrimonio di vigilanza individuale).

Di seguito si riepilogano le regole di compilazione delle segnalazioni patrimoniali relativamente al trattamento transitorio delle operazioni di acquisto a termine di proprie azioni, facendo essenzialmente riferimento negli esempi alle segnalazioni su base consolidata (18).

---

(15) Tale situazione ricorre, ad esempio, nel caso in cui il contratto preveda che il valore della transazione e il numero di azioni da scambiare siano determinati (ad esempio, 1 mln. di euro contro 100 azioni).

(16) Tale situazione ricorre, ad esempio, nel caso in cui il contratto preveda che il valore della transazione sia determinato (ad esempio, 1 mln. di euro) e il numero delle azioni da ricevere sia variabile, in funzione del fair value (o della corrispondente quota di patrimonio netto) delle azioni stesse alla scadenza, in modo da raggiungere l'importo determinato.

(17) Per le opzioni put di tipo europeo la vita residua si calcola rispetto alla scadenza dell'operazione; per le opzioni put di tipo americano la vita residua è per definizione pari a zero, indipendentemente dal fatto che il regolamento possa essere differito rispetto al momento dell'esercizio dell'opzione; di conseguenza per queste ultime l'ammortamento avviene in un'unica soluzione a partire dalla segnalazione su base consolidata riferita al 31.12.2005 (30.6.2006, per il patrimonio di vigilanza individuale).

(18) Per le segnalazioni individuali valgono le medesime regole, salvo il fatto che i "filtri prudenziali" in esame si applicano unicamente al patrimonio di base.

*1.1 Impegni di acquisto a termine di proprie azioni, riclassificati in bilancio fra le passività, che comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa*

Gli impegni in esame vanno dedotti dal patrimonio di base e/o supplementare in quote costanti annuali lungo la vita residua dell'impegno, secondo un approccio simile a quello che si applica all'ammortamento dei prestiti subordinati.

A tal fine, l'ammontare degli strumenti patrimoniali oggetto di tali operazioni riclassificato fra le passività va incluso, per la parte imputabile agli elementi del patrimonio di base, nella voce 8) "Filtri prudenziali: Incrementi del patrimonio di base – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base". Le quote annue dei suddetti elementi, da dedurre cumulativamente dal patrimonio di base, sono rilevate nella voce 19) "Filtri prudenziali: Deduzioni dal patrimonio di base – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base".

Analoga impostazione va seguita per l'ammontare di tali strumenti imputabile agli elementi del patrimonio supplementare. Pertanto, per quest'ultima componente, l'ammontare riclassificato fra le passività va incluso nella voce 34) "Filtri prudenziali: Incrementi del patrimonio supplementare – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare". Le quote annue da dedurre cumulativamente dal patrimonio supplementare sono rilevate nella voce 43) "Filtri prudenziali: Deduzioni dal patrimonio supplementare – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare".

**Esempio 1**

*Si supponga che, sulla base di un contratto esistente al 31.12.2004, la capogruppo abbia l'impegno di riacquistare a termine a un prezzo prefissato, con regolamento su base lorda (cioè con scambio del sottostante), la partecipazione detenuta dai soci di minoranza di una società controllata appartenente al gruppo bancario. In particolare, si abbiano i seguenti dati:*

- valore del patrimonio netto di bilancio di pertinenza dei terzi: 80, di cui 60 patrimonio di base e 20 patrimonio supplementare
- prezzo di riacquisto a termine: 100;
- valore attuale del prezzo di riacquisto: 90;
- scadenza dell'operazione: 31.12.2009;
- durata residua dell'impegno (calcolata rispetto alla data dell'1.1.2005): 5 anni.

***L'operazione comporta per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa. Le relative risorse patrimoniali sono riclassificate in bilancio tra le passività. Ai fini del computo del patrimonio di vigilanza, occorre procedere nel seguente modo:***

- a) *la differenza (10) fra il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine (90) e il valore di bilancio del patrimonio di pertinenza dei terzi (80) rappresenta la "perdita di negoziazione attualizzata" che in sede di prima applicazione degli IAS incide negativamente sulle riserve di utili del gruppo bancario; nell'ambito del presente regime transitorio tale differenza va riportata fra gli elementi positivi del patrimonio di base (voce 8 "Filtri prudenziali: Incrementi del patrimonio di base – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base") (19); nella seguente tabella tale importo figura nella voce "riserve";*

---

(19) La differenza fra il prezzo a termine (100) e il valore attuale (90) – espressiva del fattore tempo – non viene esplicitamente considerata nell'applicazione del filtro prudenziale, in quanto nei futuri esercizi essa verrà rilevata fra gli interessi passivi del conto economico e per tale via ridurrà il patrimonio di base.

- b) *il patrimonio di pertinenza dei soci di minoranza (80), riclassificato in bilancio fra le passività, va riportato, per 60, nel patrimonio di base e, per 20, nel patrimonio supplementare; nella seguente tabella i due importi figurano nelle due omonime voci di pertinenza dei terzi. Nella segnalazione occorre attivare, rispettivamente, le due seguenti voci: la voce 8) "Filtri prudenziali: Incrementi del patrimonio di base – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base" e la voce 34) "Filtri prudenziali: Incrementi del patrimonio supplementare – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare";*
- c) *il valore attuale del prezzo a termine per il riacquisto della partecipazione (90) va portato in deduzione del patrimonio di vigilanza in 5 quote annue di 18 (90/5). In particolare, 14 – pari alla somma di 2 (1/5 di 10, cioè della "perdita di negoziazione attualizzata") e di 12 (1/5 di 60, cioè del patrimonio di base di pertinenza dei terzi) – va dedotto dal patrimonio di base, mentre 4 (1/5 di 20, cioè del patrimonio supplementare di pertinenza dei terzi) va dedotto dal patrimonio supplementare. Nella segnalazione occorre attivare, rispettivamente, le due seguenti voci: la voce 19) "Filtri prudenziali: Deduzioni dal patrimonio di base – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base" e la voce 43) "Filtri prudenziali: Deduzioni dal patrimonio supplementare – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare". Nell'esempio al termine del 1° anno (cioè nella segnalazione consolidata riferita al 31.12.2005) le risorse patrimoniali oggetto di riacquisto a termine sarebbero computate nel patrimonio di vigilanza per 72 (= 90 – 18);*
- d) *negli esercizi seguenti, si replica l'iter sopra indicato, avendo cura di cumulare la quota "maturata" dell'impegno a termine.*

Lo sviluppo del calcolo è riportato nella tavola seguente:

	2005	2007	2006	2008	2009
<b>Tier 1</b>					
– riserve	10	10	10	10	10
– pat. terzi	60	60	60	60	60
<b>Deduzione</b>	-14	-28	-42	-56	-70
<b>Totale</b>	56	42	28	14	0
<b>Tier 2</b>					
– pat. terzi	20	20	20	20	20
<b>Deduzione</b>	-4	-8	-12	-16	-20
<b>Totale</b>	16	12	8	4	0
<b>Totale</b>	72	54	36	18	0

Si fa presente che nelle segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza individuale la durata residua delle operazioni in esame si calcola convenzionalmente con riferimento alla data dell'1.1.2006.

Qualora la durata residua degli impegni di acquisto a termine di proprie azioni non sia pari a un multiplo dell'unità di anno, occorre arrotondare la frazione di anno all'unità superiore o inferiore, a seconda che la frazione stessa sia, rispettivamente, superiore a 6 mesi oppure pari o inferiore a 6 mesi. Ciò vale sia per le segnalazioni consolidate sia per quelle individuali (20).

*1.2 Impegni di acquisto a termine di proprie azioni, non riclassificati in bilancio fra le passività, che comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa*

Gli impegni in esame vanno dedotti dal patrimonio di base e/o supplementare in quote annue costanti lungo la vita residua dell'impegno. A tal fine:

- nella voce 19) "Filtri prudenziali: Deduzioni dal patrimonio di base – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base" vanno indicate cumulativamente le quote annue costanti degli elementi patrimoniali di base da dedurre;
- nella voce 43) "Filtri prudenziali: Deduzioni dal patrimonio supplementare – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare" vanno indicate cumulativamente le quote annue costanti degli elementi del patrimonio supplementare da dedurre.

**Esempio 2**

*Si ipotizzi che, sulla base di un contratto esistente al 31.12.2004 e rinnovato nel corso del 2005, la capogruppo abbia l'impegno di acquistare a due anni, con **regolamento unicamente su base netta** (cioè in base al differenziale tra prezzo a termine prefissato e valore delle azioni alla scadenza), il 10 per cento del capitale di una società bancaria già controllata all'80 per cento. In particolare, si abbiano i seguenti dati:*

- *valore del patrimonio netto di bilancio di pertinenza dei terzi oggetto dell'operazione (pari al 10% del patrimonio netto complessivo): 100, di cui 60 patrimonio di base e 40 patrimonio supplementare;*
- *valore attuale del prezzo nozionale di riacquisto: 110;*
- *scadenza dell'operazione: 31.12.2006*
- *durata residua dell'impegno: 2 anni.*

*L'operazione comporta l'assunzione immediata del rischio d'impresa relativo alle azioni oggetto della transazione. Le relative risorse patrimoniali non sono riclassificate in bilancio tra le passività. Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza occorre dedurre l'importo di 110 lungo i due anni di vita residua dell'impegno, a partire dal 31.12.2005. In particolare:*

- *l'importo annuo di 35 – pari alla somma di 5 e di 30, corrispondenti rispettivamente alla metà della perdita di negoziazione attualizzata (10) e alla metà della quota degli elementi patrimoniali di qualità primaria di pertinenza di terzi (60) – va indicato nella voce 19) "Filtri prudenziali: Deduzioni dal patrimonio di base – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base";*

---

(20) Ad esempio, con riferimento al calcolo del patrimonio individuale, se l'impegno scade il giorno 31.3.2009, la durata residua è pari, rispetto alla data convenzionale dell'1.1.2006, a 3 anni e 3 mesi. Ai fini del calcolo delle quote annue, la durata residua verrebbe arrotondata a 3 anni. Pertanto, la prima quota (1/3) verrebbe dedotta nella segnalazione riferita al 31.3.2007, la seconda quota in quella riferita al 31.3.2008 e l'ultima nella segnalazione del 31.3.2009.

- *l'importo annuo di 20 – pari alla metà del patrimonio supplementare di pertinenza di terzi (40) – va indicato nella voce 43) "Filtri prudenziali: Deduzioni dal patrimonio supplementare – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare".*

*1.3 Impegni di acquisto a termine di proprie azioni, riclassificati in bilancio fra le passività, che non comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa*

Le risorse patrimoniali oggetto di tali operazioni a termine vanno trattate secondo le regole in vigore prima del presente aggiornamento. Pertanto esse vanno reintegrate nel patrimonio di vigilanza fino alla scadenza degli impegni. In particolare, la quota imputabile agli elementi del patrimonio di base va rilevata nella voce 8) "Filtri prudenziali: Incrementi del patrimonio di base – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base", mentre la quota imputabile agli elementi del patrimonio supplementare va indicata nella voce 34) "Filtri prudenziali: Incrementi del patrimonio supplementare – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare".

**Esempio 3**

*Si ipotizzi che, sulla base di un contratto esistente al 31.12.2004, la capogruppo abbia l'impegno di acquistare tra 4 anni il 10 per cento del capitale di una società bancaria già controllata all'80 per cento. Il regolamento sia in un **numero variabile di azioni della controllata, in funzione del fair value delle stesse, per un importo complessivo prefissato**. Il valore attuale di quest'ultimo importo sia pari a 110. Il valore del patrimonio netto di bilancio di pertinenza dei terzi oggetto dell'operazione (pari al 10% del patrimonio netto della società) sia pari a 100, di cui 60 patrimonio di base e 40 patrimonio supplementare*

*Le risorse patrimoniali oggetto di tale operazione sono riclassificate in bilancio tra le passività, con relativa diminuzione del patrimonio netto contabile per 110. Poiché l'operazione non comporta l'assunzione immediata del proprio rischio d'impresa, si consente di reintegrare le risorse patrimoniali oggetto di tale operazione nel patrimonio di vigilanza.*

*A tal fine, il patrimonio di pertinenza dei soci di minoranza (100) e la perdita da negoziazione attualizzata (10) vanno segnalati, per 70, nella voce 8) "Filtri prudenziali: Incrementi del patrimonio di base – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base" e, per 40, nella voce 34) "Filtri prudenziali: Incrementi del patrimonio supplementare – Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare".*

*1.4 Impegni di acquisto a termine di proprie azioni, non riclassificati in bilancio fra le passività, che non comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa*

Le risorse patrimoniali oggetto di tali impegni continuano, come prima, ad essere incluse nel patrimonio di vigilanza. Di conseguenza, non va operata alcuna rettifica al dato riveniente dal bilancio.

**2. Riprese di valore su titoli di capitale classificati nel portafoglio "disponibile per la vendita"**

Nel bilancio di prima applicazione degli IAS/IFRS le eventuali riprese di valore registrate in passato su titoli di capitale precedentemente classificati come partecipazioni e ora come "attività finanziarie disponibili per la vendita" figurano nelle "riserve da valutazione: titoli di capitale disponibili per la vendita".

Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza tali riprese di valore vanno ricondotte nel patrimonio di base (voce 9 "Altri filtri prudenziali positivi").

Di conseguenza, l'importo corrispondente alle anzidette riprese di valore non concorre al calcolo delle seguenti voci:

- Voce 16 "Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di base – Riserve negative su titoli disponibili per la vendita: titoli di capitale e quote di O.I.C.R.";
- Voce 26 "Patrimonio supplementare – Riserva da valutazione: riserve positive su titoli disponibili per la vendita: titoli di capitale e quote di O.I.C.R.";
- Voci 52, 56 e 60 "Elementi da dedurre: partecipazioni in enti creditizi e finanziari e in società di assicurazione", per il patrimonio di vigilanza individuale (21);
- Voci 53, 57, 61 e 65 "Elementi da dedurre: partecipazioni in enti creditizi e finanziari e in società di assicurazione", per il patrimonio di vigilanza consolidato (22).

### **Esempio**

*Si ipotizzi che la banca A nel bilancio riferito all'esercizio 31.12.2004 abbia nell'attivo una partecipazione iscritta per 100 oggetto, sino a tale data, di riprese di valore da deterioramento per 40. Si supponga altresì che in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS la banca A decida di classificare tale partecipazione nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita". Applicando le regole "IAS/IFRS" la ripresa di valore di 40 va imputata alla pertinente riserva da valutazione anziché alle "riserve di utili". In tale situazione, la banca A segnala 40 nella voce 9. Corrispondentemente il medesimo importo non concorre alla formazione della plus/minusvalenza netta su titoli di capitale disponibili per la vendita (voci 16 e 26).*

### **3. Partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia**

Il valore di bilancio al 31.12.04 della partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia va dedotto dalla somma del patrimonio di base e supplementare in quote costanti lungo un arco temporale di cinque anni, a partire dalla segnalazione riferita al 31.12.2005. La deduzione vale tanto per la segnalazione individuale quanto per quella consolidata. A tal fine va convenzionalmente utilizzata, per la segnalazione individuale, la voce 52) "Elementi da dedurre – Partecipazioni in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato – Partecipazioni" e, per la segnalazione consolidata la voce 57) "Elementi da dedurre – Partecipazioni in enti creditizi e finanziari superiori al 10% ma inferiori al 20% del capitale dell'ente partecipato – Partecipazioni".

---

(21) Di conseguenza, la riserva positiva o negativa da sommare algebricamente al valore di bilancio delle partecipazioni in questione è al netto delle suddette riprese di valore riclassificate nel patrimonio di base.

(22) Cfr. nota precedente.

#### **4. Partecipazioni detenute nelle imprese di assicurazione**

Nelle segnalazioni patrimoniali individuali riferite al 31.12.2005 e al 31.3.2006 (23) le partecipazioni detenute in imprese di assicurazione da dedurre dal patrimonio di vigilanza nonchè gli eventuali prestiti subordinati emessi dalle imprese assicurative partecipate, sempreché computabili nel patrimonio di vigilanza degli enti emittenti, vanno convenzionalmente segnalati nelle voci 34 e 37 "Elementi da dedurre – partecipazioni in enti creditizi e finanziari superiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato: partecipazioni/passività subordinate".

---

(23) Cioè nelle segnalazioni patrimoniali individuali che le banche dovranno produrre prima dell'entrata in vigore del nuovo schema segnaletico previsto dal presente aggiornamento.

## 2. Operatività in derivati su crediti

La delibera del CICR del 23 marzo 2004 (1) ha modificato la precedente delibera del 2 agosto 1996 in materia di controlli interni, richiedendo specifici requisiti organizzativi per l'operatività in comparti connotati da un elevato grado di complessità e innovazione.

La delibera è stata adottata, ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico bancario, in relazione al notevole sviluppo dell'operatività nel settore degli strumenti di trasferimento del rischio di credito.

In attuazione della delibera CICR, la Banca d'Italia emana ora con le accluse disposizioni una specifica disciplina in materia di requisiti organizzativi delle banche per l'operatività in derivati su crediti.

Le disposizioni, in particolare, richiedono requisiti differenziati in relazione alle finalità sottese alle operazioni realizzate, riconducibili a tre categorie: *a)* contratti derivati utilizzati per finalità di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato; *b)* contratti che implicano l'assunzione di posizioni di rischio da allocare nel portafoglio immobilizzato, in qualità di venditore di protezione; *c)* negoziazione su derivati creditizi, con assunzione o trasferimento di posizioni di rischio o di porzioni delle stesse.

Le banche che utilizzano i derivati di credito solo per finalità di copertura devono identificare una specifica funzione organizzativa tenuta a verificare l'efficacia della contrattualistica utilizzata.

Le banche la cui operatività nel segmento dei derivati creditizi implica l'assunzione di posizioni di rischio nel portafoglio immobilizzato, devono rispettare appositi requisiti organizzativi relativamente ai seguenti aspetti: avvio dell'operatività, modello organizzativo, funzionalità delle procedure operative, sistemi informativi.

Infine, le banche che effettuano operazioni di trading su derivati di credito sono tenute anche a sviluppare metodologie di stima del rischio e, con frequenza giornaliera, di valutazione dell'andamento dei prezzi degli strumenti derivati e del complessivo profilo di rischio del portafoglio.

Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina le banche dovranno effettuare un'autovalutazione della rispondenza alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza dei propri assetti organizzativi, dei processi operativi nonché del sistema di controllo dei rischi. L'insieme delle soluzioni organizzative dovrà essere attuato dagli intermediari, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni accluse, sulla base di un apposito piano operativo, definito nelle modalità e nei tempi di realizzazione e adeguatamente documentato.

I risultati dell'autovalutazione e il relativo piano operativo dovranno essere trasmessi alla Banca d'Italia qualora le procedure e gli assetti organizzativi non siano già adeguati ai nuovi requisiti, con particolare riferimento alla periodicità delle valutazioni delle posizioni in portafoglio.

\* \* \*

L'operatività in derivati creditizi viene talora utilizzata dalle banche anche per vendere protezione sul proprio rischio creditizio (ossia il medesimo soggetto assume a un tempo la posizione di *protection seller* e di *reference entity*) ovvero, specularmente, per acquistare protezione dalla medesima *reference entity* oggetto di copertura.

---

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 3/2004 p. 3 ss. (*ndr*).

Tali operazioni si caratterizzano per un'accentuata rischiosità anche di tipo legale e presentano potenziali pregiudizi per le ragioni degli altri creditori della *reference entity*. Esse possono altresì determinare una sopravvalutazione del capitale regolamentare effettivamente a disposizione delle banche per la copertura dei rischi.

Ciò premesso, attesa la necessità di approfondire la conoscenza dell'operatività delle banche nel comparto, gli intermediari che hanno venduto protezione a vario titolo sul proprio merito creditizio, ovvero hanno acquistato protezione dalla medesima *reference entity* oggetto di copertura, o che intendano porre in essere operazioni della specie, dovranno darne comunicazione alla Banca d'Italia entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, specificando la tipologia di operazione, il relativo ammontare, nonché le motivazioni sottostanti alla realizzazione dell'operazione.

\* \* \*

Le disposizioni allegate saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2).

---

(2) Pubblicate nella G.U. n. 93 del 21.4.2006 – Serie generale (*ndr*).

Vigilanza Creditizia e Finanziaria

## REQUISITI ORGANIZZATIVI PER L'OPERATIVITÀ IN DERIVATI SU CREDITI

Marzo 2006

### 1. Premessa

La delibera CICR del 2 agosto 1996 e le relative istruzioni di vigilanza (Titolo IV, Capitolo 11) hanno disciplinato la materia dei controlli interni, stabilendo, in linea generale, che le banche e i gruppi bancari devono dotarsi di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, in funzione della complessità e delle dimensioni dell'attività svolta.

La corretta percezione dei rischi consente alle banche di allocare il capitale in modo appropriato, favorendo efficienti combinazioni di rischio e rendimento nelle diverse attività. Un sistema di controlli efficiente ed efficace integra, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, gli strumenti prudenziali di tipo quantitativo al fine di garantire il mantenimento nel tempo della sana e prudente gestione aziendale.

Con riferimento all'ingresso in nuovi mercati e allo svolgimento di attività a forte contenuto innovativo, le predette disposizioni stabiliscono che le banche devono procedere preventivamente all'individuazione dei relativi rischi e a definire procedure di controllo adeguate.

Il notevole sviluppo dell'operatività in settori che presentano tali connotazioni, quale quello degli strumenti per il trasferimento del rischio di credito (*credit risk transfer*), ha reso necessaria un'integrazione della richiamata normativa del 1996 attraverso una nuova delibera del Comitato adottata, su proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 53 del testo unico bancario, in data 23 marzo 2004.

La nuova delibera ha specificato che "*con riferimento all'attività svolta in comparti operativi connotati da un elevato grado di complessità e innovazione, la Banca d'Italia emana disposizioni per definire le condizioni minime per operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura organizzativa e alle metodologie di valutazione dei profili di rischio*".

La Banca d'Italia ha già emanato, a partire dal 2000, alcune disposizioni specifiche in materia di operazioni di cartolarizzazione e di derivati di credito. Tali disposizioni, incentrate sul trattamento prudenziale delle fattispecie, contengono anche indicazioni circa i presidi organizzativi necessari a conseguire una corretta percezione dell'oggettiva esposizione creditizia complessiva; per l'operatività compresa nel *trading book*, è stato previsto che le banche dispongano di elevate risorse professionali e tecnologiche, al fine di conoscere il valore corrente del derivato di credito e di gestire efficacemente i relativi rischi sottostanti.

Le nuove disposizioni contenute nei successivi paragrafi, attuative della citata delibera CICR, stabiliscono gli assetti organizzativi e i controlli richiesti per operare, in generale, nei comparti innovativi e, più specificamente, nel campo dei derivati su crediti.

## **2. *Requisiti per operare in comparti innovativi***

Possono svolgere le attività che si caratterizzano per elementi di complessità e innovazione solo le banche e i gruppi bancari che soddisfino specifici requisiti di tipo organizzativo e adottino particolari metodologie atte a valutare adeguatamente le diverse tipologie di rischio, sia di natura finanziaria sia di carattere legale e operativo.

Con specifico riferimento ai derivati di credito, l'esame degli schemi contrattuali ha posto in evidenza la presenza di clausole in grado di modificare in misura significativa il rischio di credito. L'esposizione a rischi legali e operativi per tali fattispecie è resa particolarmente rilevante dalla stessa struttura dei derivati di credito e dalla circostanza che i medesimi sono negoziati su mercati *over-the-counter* (OTC) (1).

L'avvio dell'operatività in comparti innovativi deve essere preceduto dalla definizione di assetti organizzativi e procedure operative che, secondo quanto stabilito dalle nuove istruzioni di vigilanza, assicurino un adeguato grado di consapevolezza e una chiara attribuzione delle responsabilità.

L'impostazione adottata dalle nuove disposizioni non introduce divieti o provvedimenti autorizzativi specifici, ma, in conformità con i principi della regolamentazione internazionale, configura i requisiti di natura organizzativa come una preconditione, cui vengono subordinate le autonome iniziative imprenditoriali delle banche.

## **3. *Requisiti organizzativi per i contratti derivati su crediti***

Per operare nel comparto dei contratti derivati su crediti le banche devono dotarsi di presidi organizzativi differenziati in funzione delle finalità aziendali sottese alle operazioni realizzate. Si individuano le seguenti tre categorie di operazioni:

- a)* contratti derivati utilizzati per finalità di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato (par. 3.1);
- b)* contratti che implicano l'assunzione di posizioni di rischio, in qualità di venditore di protezione, da allocare nel portafoglio immobilizzato (par. 3.2);
- c)* negoziazione su derivati creditizi, assumendo e trasferendo posizioni di rischio o porzioni delle stesse (par. 3.3).

In particolare, le indicazioni minimali per l'attività con finalità di copertura *a)* sono integrate da ulteriori specifiche prescrizioni per gli intermediari che presentano un'operatività più complessa nel comparto *b)* e *c)*.

Per le banche di credito cooperativo, ferme restando le indicazioni generali valide per l'intero sistema, è confermato che le posizioni in strumenti derivati (sia finanziari sia creditizi) possono essere assunte solo se a copertura di altre esposizioni (cfr. Titolo VII, Cap. 1, sez. III, par. 3 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche).

---

(1) In particolare, le principali tipologie di eventi che possono determinare l'insorgere di perdite da rischi operativi riguardano la rilevazione contabile delle operazioni, la connessa acquisizione definitiva di tutti i dati che le riguardano, nonché la gestione delle relative conferme; inoltre, per le posizioni coperte, la presenza di eventuali disallineamenti nella documentazione contrattuale che possono ridurre l'efficacia della copertura.

### 3.1 *Operatività di copertura*

Le banche che utilizzano i derivati di credito per finalità di copertura devono verificarne l'efficacia ai predetti fini, alla luce della documentazione contrattuale, e approntare misure che assicurino il tempestivo svolgimento delle procedure per il recupero delle somme dovute dal venditore di protezione.

A tal fine, dovrà essere prevista una specifica funzione organizzativa deputata a verificare la conformità della contrattualistica scambiata con la controparte, l'assenza di eventuali disallineamenti contrattuali tra la copertura acquistata e il rischio di riferimento, nonché a gestire la risoluzione delle eventuali criticità rilevate.

### 3.2 *Assunzione di posizioni di rischio*

#### 3.2.1 *Requisiti organizzativi*

Ove l'operatività in derivati creditizi implichi l'assunzione di autonome posizioni di rischio da allocare nel portafoglio immobilizzato, le banche devono dotarsi di appositi presidi organizzativi con riferimento alla fase dell'avvio dell'operatività, al modello organizzativo, alla funzionalità delle procedure operative, ai sistemi informativi.

- a) Avvio dell'operatività in un comparto innovativo: le vigenti istruzioni di vigilanza in materia di controlli interni (Titolo IV, Cap. 11, sez. II, par. 2) prescrivono che le banche valutino attentamente gli effetti dell'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, ovvero che determinino l'offerta di nuovi prodotti. In particolare occorre individuare preventivamente i rischi e definire procedure di controllo adeguate; queste ultime devono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Si precisa ora che, al fine di dotarsi delle risorse professionali e tecnologiche per gestire nuovi livelli e profili di rischiosità, le banche dovranno predisporre specifiche procedure operative e prevedere un'unità organizzativa che curi l'espletamento delle singole fasi e garantisca il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali interessate. In ogni caso, in considerazione della complessità dei rischi connessi con l'operatività in comparti innovativi, la responsabilità del processo propedeutico all'avvio dell'attività sarà attribuita al consiglio di amministrazione della banca.

La procedura organizzativa propedeutica all'avvio dell'operatività dovrà essere attivata anche qualora la banca, pur operando già nel comparto dei derivati su crediti, decida di offrire nuove tipologie di prodotti. Ferma restando l'autonoma responsabilità della banca nella definizione di "nuovo prodotto", potrebbero essere ricompresi in tale nozione gli strumenti che non sono rilevabili e valutabili con i sistemi gestionali e contabili a disposizione della banca (2).

- b) Modello organizzativo adottato dall'intermediario: rileva soprattutto il grado di centralizzazione/decentramento in materia di assunzione e controllo dei rischi, che dipende anche dalla dimensione e dal grado di articolazione territoriale della banca o del gruppo di appartenenza.

In particolare, la banca dovrà definire una soluzione organizzativa che accentri la funzione di controllo dei rischi in modo da garantire la consapevolezza dei rischi assunti.

---

(2) Nelle aziende di credito con modelli convalidati restano ferme le più ampie competenze del "Comitato nuovi prodotti".

- c) Funzionalità dei processi e delle procedure che disciplinano l'operatività nei comparti innovativi: assume particolare rilevanza ai fini della valutazione dell'affidabilità e dell'efficacia dei presidi di controllo. Le fasi maggiormente interessate concernono la rilevazione gestionale e contabile, il controllo dei rischi e la gestione delle posizioni problematiche.

A tale ultimo riguardo, a integrazione di quanto già previsto dalla normativa vigente (3), le banche devono affiancare ai tradizionali indicatori di anomalia, connessi con la valutazione del merito di credito del debitore, anche parametri relativi all'andamento degli *spreads* di mercato. Alle banche è, altresì, richiesto di formalizzare la procedura da seguire dopo la rilevazione dell'andamento anomalo di una determinata posizione.

- d) Sistemi informativi devono essere in grado di raccogliere tutti i dati rilevanti delle operazioni per fornire un livello di consapevolezza adeguato al grado di complessità operativa e diffondere in modo sistematico le informazioni rilevanti a tutte le funzioni interessate, mediante la definizione di un sistema di *reporting* integrato. Il *reporting* interno deve consentire agli organi di vertice e ai responsabili delle funzioni interessate di disporre sistematicamente di elementi sul profilo rischio/rendimento del portafoglio complessivo.

### 3.2.2 Metodologie di rilevazione dei rischi

Le banche devono conseguire una corretta percezione della complessiva esposizione nei confronti di ogni cliente, anche se assunta in forme diverse dalla ordinaria attività di finanziamento e, in particolare, nell'ambito di operazioni di derivati creditizi.

A tal fine, le banche devono dotarsi di sistemi e procedure volti ad aggregare tutte le esposizioni riferite a un determinato debitore indipendentemente dal portafoglio di allocazione e dalla tipologia di operazione sottostante.

La valutazione del rischio creditizio assunto dalle banche mediante derivati creditizi si caratterizza per una maggiore complessità delle metodologie di tipo statistico. Tale maggiore complessità deriva dall'impossibilità di formulare ipotesi analoghe a quelle tipiche dell'operatività in strumenti esposti agli altri rischi finanziari e dalla difficoltà di disporre di serie storiche relative alle principali variabili da considerare (ad esempio, la probabilità di *default*, le relative perdite rilevate e la correlazione tra le probabilità di *default*).

Particolari cautele devono pertanto essere previste nel caso di operatività in prodotti di tipo "basket", tenuto conto delle difficoltà di pervenire a un'adeguata valutazione della correlazione tra i diversi nominativi che compongono il portafoglio ai fini del *pricing* e della stima del connesso profilo di rischio.

### 3.3 Operatività di trading

Per l'operatività di *trading* su derivati creditizi, si richiede la presenza di specifici presidi di carattere organizzativo, che si aggiungono a quelli stabiliti in via generale nel paragrafo 3.2 (4).

---

(3) Si richiama, in particolare, la necessità che vengano definiti dalla banca: i criteri di valutazione, di gestione e classificazione dei crediti anomali; l'attribuzione delle relative responsabilità (cfr. Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Cap. 11, sez. II, par. 2.1).

(4) Qualora, la banca intenda richiedere il riconoscimento del modello interno per la determinazione dei requisiti patrimoniali, si applicano le procedure e i requisiti previsti dalle Istruzioni di vigilanza in materia di rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3, Parte Seconda).

Ai fini di un adeguato controllo dei rischi derivanti da tale operatività, è necessario che:

- la banca abbia preventivamente sviluppato una metodologia di stima del rischio, in base alla quale siano definiti opportuni limiti operativi;
- la funzione operativa valuti sistematicamente l'andamento degli *spreads* di mercato sulla base anche delle informazioni desunte da fonti esterne;
- la banca effettui la valutazione ai prezzi di mercato (*mark to market*) e del rischio complessivo del portafoglio con frequenza giornaliera e approvi preventivamente le metodologie di *pricing* utilizzate dagli operatori del *front office*, verificando giornalmente il rispetto dei limiti operativi.

Le valutazioni possono essere prodotte con minore frequenza (indicativamente settimanale) per le posizioni che hanno come sottostanti portafogli (ad esempio *tranches* di cartolarizzazioni sintetiche), la cui analisi richieda elaborazioni particolarmente complesse; ove ricorrano tali presupposti, analoga periodicità potrà applicarsi alla misurazione del rischio complessivo del portafoglio.

#### **4. Disposizioni di attuazione**

Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina le banche dovranno effettuare un'autovalutazione della rispondenza alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza dei propri assetti organizzativi, dei processi operativi nonché del sistema di controllo dei rischi.

L'insieme delle soluzioni organizzative dovrà essere attuato dagli intermediari, in conformità con quanto previsto dalle presenti disposizioni, sulla base di un apposito piano operativo, definito nelle modalità e nei tempi di realizzazione e adeguatamente documentato.

### 3. IAS/IFRS e segnalazioni di vigilanza

Nel mese di maggio del 2005 la Banca d'Italia ha trasmesso alle banche una comunicazione (1) contenente il raccordo fra le definizioni e le regole di rilevazione stabilite dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e quelle previste dalla vigente matrice dei conti, che invece riflettono le logiche di rilevazione stabilite dal decreto legislativo n. 87/92.

Nella suddetta comunicazione si è fatto tra l'altro riserva di chiedere, ai fini dell'analisi delle segnalazioni riferite al 31.12.2005, specifiche informazioni relative al bilancio individuale redatto secondo gli IAS/IFRS 2005.

Successivamente, con l'atto di emanazione del 13° aggiornamento del 25.1.2006 della Circolare n. 115 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" (2), è stato anche reso noto che con una rilevazione "ad hoc" sarebbero stati chiesti alcuni dettagli informativi consolidati necessari per la prossima Relazione Annuale della Banca d'Italia.

Al riguardo si rende noto che, nelle more dell'adeguamento della matrice dei conti agli IAS/IFRS, i criteri segnaletici definiti nel suddetto raccordo vanno applicati anche alle segnalazioni statistiche su base individuale trasmesse nel corso del 2006. In particolare, i dati contenuti nella base informativa W (3) riferiti al 30 giugno 2006 vanno prodotti – indipendentemente dal fatto che la banca sia in grado di determinarli secondo le regole del d.lgs. 87/92 – sulla base degli IAS/IFRS, applicando le regole segnaletiche indicate nella citata comunicazione del maggio 2005 e nella presente (cfr. allegato 1).

Ciò premesso, si fa presente che nell'accluso allegato 1 sono fornite, relativamente alla compilazione dei dati di conto economico, alcune integrazioni ai criteri segnaletici contenuti nella citata comunicazione del maggio 2005, al fine di tenere conto delle disposizioni in materia di bilancio IAS/IFRS successivamente stabilite dalla Circolare n. 262 del 22.12.2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" (4). Dette modifiche segnaletiche entrano in vigore a far tempo dalle segnalazioni riferite al 31.12.2005 (5). Di conseguenza, le banche che abbiano seguito modalità segnaletiche difformi da quelle indicate nell'allegato 1 sono tenute a produrre le necessarie rettifiche.

Con riferimento ai dettagli informativi riferiti ai bilanci IAS/IFRS al 31.12.2005 individuali e consolidati, necessari per la redazione della prossima relazione Annuale della Banca d'Italia, si precisa che essi vanno prodotti unicamente dagli intermediari che hanno redatto i bilanci sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare gli enti capogruppo, oltre ai dati consolidati, devono trasmettere anche i dati di conto economico individuali di pertinenza di ciascuna banca rientrante nel loro gruppo bancario.

---

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 5/2005 p. 3 ss. (*ndr*).

(2) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 1/2006 p. 9 ss. (*ndr*).

(3) Ad esempio, i "Dati di conto economico" (Sezione VIII).

(4) Il testo integrale della Circolare n. 262 del 22.12.2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" è disponibile nel sito internet della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sezione "pubblicazioni", voce pubblicazioni di vigilanza" e sezione "funzioni di vigilanza", voce "vigilanza sulle banche\istruzioni di vigilanza) (*ndr*).

(5) Si rammenta che le banche che redigono il bilancio individuale 2005 secondo gli IAS/IFRS, benché in grado di calcolare un risultato d'esercizio in linea con quanto previsto dal d.lgs. 87/92, sono tenute a produrre i "Dati di conto economico" della matrice dei conti sulla base del conto economico ufficiale riclassificato con i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

**A. MATRICE DEI CONTI: INTEGRAZIONI AI CRITERI SEGNALETICI DEI "DATI DI CONTO ECONOMICO" (SEZIONE VIII)**

1. UTILI/PERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO

Le perdite e gli utili da cessione di attività finanziarie o da riacquisto di passività finanziarie (diverse da quelle di negoziazione e da quelle designate al "*fair value*") che nel conto economico del bilancio sono registrati nella voce 100 "utile/perdita da cessione o riacquisto", nella matrice dei conti devono essere rilevati rispettivamente:

- a) nel caso di titoli di debito, nelle sottovoci 4073.06, 4181.08 (per le unità operanti in Italia) e 4387.08, 4453.12 (per le unità operanti all'estero);
- b) nel caso di titoli di capitale, nelle sottovoci 4073.10, 4181.12 (per le unità operanti in Italia) e 4387.12, 4453.24 (per le unità operanti all'estero);
- c) nel caso di quote di O.I.C.R. convenzionalmente, nelle sottovoci 4073.14, 4181.16 (per le unità operanti in Italia) e 4387.16, 4453.32 (per le unità operanti all'estero);
- d) nel caso di finanziamenti, nelle sottovoci 4069.02, 4167.12 (per le unità operanti in Italia) e 4381.02, 4439.16 (per le unità operanti all'estero);
- e) nel caso di passività finanziarie convenzionalmente, nelle sottovoci 4073.14, 4181.16 (per le unità operanti in Italia) e 4387.16, 4453.32 (per le unità operanti all'estero).

2. ONERI/PROVENTI DEI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI CON LA "*FAIR VALUE OPTION*"

I differenziali o i margini relativi a contratti derivati connessi con la "*fair value option*", che nel conto economico del bilancio sono ricondotti fra gli interessi attivi e passivi (voci 10 e 20), nella matrice dei conti devono essere segnalati nelle sottovoci 4021.02, 06, 10, 14, 4145.02, 12, 22, 32 (per le unità operanti in Italia) e 4319.02, 06, 10, 14, 4425.02, 12, 22, 32 (per le unità operanti all'estero).

Si conferma che le minus/plusvalenze relative a contratti derivati connessi con la "*fair value option*" che nel conto economico del bilancio sono rilevati nella voce 110 "risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al *fair value*", nella matrice dei conti devono essere segnalate nelle sottovoci 4021.18, 22, 26, 4145.42, 52, 62 (per le unità operanti in Italia) e 4319.18, 22, 26 e 4425.42, 52, 62 (per le unità operanti all'estero).

3. OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CREDITO

Gli oneri e i proventi relativi a derivati su crediti di copertura, diversi da quelli assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39, che nel conto economico del bilancio sono rilevati nella voce 90 "risultato netto dell'attività di copertura", nella matrice dei conti devono essere indicati nelle sottovoci 4021.18, 22, 26, 4145.42, 52, 62 (per le unità operanti in Italia) e 4319.18, 22, 26, 4425.42, 52, 62 (per le unità operanti all'estero).

Le minus/plusvalenze relative ad attività finanziarie oggetto di copertura del rischio di credito, che nel conto economico del bilancio sono iscritte nella voce 90 "risultato netto dell'attività di copertura", nella matrice dei conti devono essere convenzionalmente rilevate nelle sottovoci 4021.26, 4145.62 (per le unità operanti in Italia) e 4319.26, 4425.62 (per le unità operanti all'estero).

#### 4. COSTI DERIVANTI DA ACCORDI DI PAGAMENTO

I costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali, che nel conto economico del bilancio sono rilevati nella sottovoce 150.a "spese amministrative: spese per il personale", nella matrice dei conti devono essere convenzionalmente ricondotti nella sottovoce 4033.42 "spese per il personale – provvidenze varie e altre spese" (per le unità operanti in Italia) e nella voce 4337 "spese per il personale" (per le unità operanti all'estero).

#### 5. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori, che nel conto economico del bilancio sono rilevati nella sottovoce 150.a "spese amministrative: spese per il personale", nella matrice dei conti devono essere convenzionalmente segnalati nella sottovoce 4033.42 "spese per il personale – provvidenze varie e altre spese" (per le unità operanti in Italia) e nella voce 4337 "spese per il personale" (per le unità operanti all'estero).

#### 6. ALTRI ONERI E PROVENTI

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili eventualmente detenuti a scopo di investimento e l'ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi capitalizzate nella voce 150 "altre attività" dello stato patrimoniale – entrambi iscritti nel conto economico del bilancio nella voce 190 "altri oneri/proventi di gestione" – nella matrice dei conti vanno ricondotti nelle sottovoci 4072.14 (per le unità operanti in Italia) e 4385.10 (per le unità operanti all'estero).

I "rigiri" a conto economico delle riserve da valutazione relative alle operazioni di copertura dei flussi finanziari di attività e passività finanziarie, che nel conto economico del bilancio sono rilevati nella voce 190 "altri oneri/proventi di gestione", nella matrice dei conti vanno ricondotti nelle sottovoci 4072.14, 4167.42 (per le unità operanti in Italia) e 4385.10, 4439.22 (per le unità operanti all'estero).

### **B. SEGNALAZIONI STATISTICHE SU BASE CONSOLIDATA**

#### 1. DIFFERENZIALI O MARGINI RELATIVI A CONTRATTI DERIVATI CONNESSI CON LA "FAIR VALUE OPTION"

I differenziali o i margini relativi a contratti derivati connessi con la "*fair value option*", ricondotti nel conto economico di bilancio fra gli interessi attivi e passivi (voci 10 e 20), nelle segnalazioni su base consolidata devono essere convenzionalmente segnalati nelle voci 36087 "interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi a derivati di copertura" e 36145 "interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi a derivati di copertura".

#### 4. Provvedimento del 26.4.2006. Raccolta in titoli delle banche (1)

### BANCA D'ITALIA

#### *Disposizioni di vigilanza*

1. Le Istruzioni di vigilanza in materia di raccolta in titoli delle banche (Titolo V, cap. 3, sez. II) stabiliscono che emissioni obbligazionarie con taglio minimo inferiore a 10.000 euro (comunque pari a 1.000 euro o multipli di tale importo) possono essere effettuate da banche aventi i seguenti requisiti:

- a) un patrimonio di vigilanza non inferiore a 25 milioni di euro;
- b) i bilanci degli ultimi 3 esercizi in utile;
- c) l'ultimo bilancio certificato.

In relazione al requisito *sub c)*, la disciplina del controllo contabile introdotta con la riforma del diritto societario (articoli 2409-*bis* e ss. cod. civ.) apporta innovazioni rilevanti, in quanto prevede, in via generale, l'obbligo dei soggetti che svolgono l'attività di controllo contabile di formulare un giudizio sul bilancio (art. 2409-*ter* cod. civ.) (2).

In base a tale disciplina, l'attività di controllo contabile è svolta, di regola, da un revisore esterno avente specifici requisiti professionali e iscritto negli appositi Albi (tenuti dal Ministero della giustizia o dalla CONSOB), salva la possibilità di affidare la funzione al collegio sindacale con apposita clausola statutaria, nel caso di società "chiuse" e non tenute a redigere il bilancio consolidato (3); tale facoltà è consentita in ogni caso alle banche di credito cooperativo dal comma 2-*bis* dell'art. 52 TUB, introdotto dal d.lgs. n. 37/2004.

Tutto ciò considerato, si dispone che il requisito della "certificazione" previsto dalle richiamate Istruzioni di vigilanza venga sostituito, ai fini della disciplina del taglio minimo delle obbligazioni bancarie, dalla condizione che il soggetto che ha svolto il controllo contabile sulla banca (revisore esterno o collegio sindacale) non abbia espresso giudizio negativo, ovvero non abbia manifestato l'impossibilità di esprimere un giudizio, sull'ultimo bilancio approvato.

Nell'occasione, in relazione a quesiti pervenuti e a taluni casi rilevati nella prassi, si precisa che il taglio minimo delle emissioni non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione; tale previsione deve essere sempre contenuta nei regolamenti di emissione delle obbligazioni.

2. Le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di raccolta in titoli delle banche – emanate in attuazione del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242631 – contengono previsioni in materia di durata dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi. In particolare, è attualmente stabilito che tali titoli di raccolta devono avere durata compresa fra un mese e 5 anni (\*).

Al riguardo, valutata l'esigenza di favorire lo sviluppo dei mercati degli strumenti di debito a breve termine, si rimuove la previsione di una durata minima dei certificati di deposito e

---

(1) Provvedimento pubblicato nella G.U. n. 113 del 17.5.2006 – Serie generale (*ndr*).

(2) Per le società quotate e per quelle emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante tra il pubblico, analoga previsione è contenuta nell'art. 156 TUF in materia di revisione contabile.

(3) Cfr. art. 2409-*bis*, ultimo comma, c.c.

(\*) Cfr. le disposizioni di vigilanza pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 7/2004 p. 14, che hanno modificato le Istruzioni di vigilanza per le banche, Tit. V, cap. 3, sez III (*ndr*).

dei buoni fruttiferi bancari. La durata dei titoli deve, comunque, essere indicata nei certificati e nei buoni, se non dematerializzati, e nei relativi regolamenti di emissione.

*Roma, 26 aprile 2006*

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

**5. Provvedimento del 27.4.2006. Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262) (1)**

BANCA D'ITALIA

*Avvio della procedura sanzionatoria*

L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata dagli articoli 145 del d.lgs. 385/93 (Testo unico bancario) e 195 del d.lgs. 58/98 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria) è disposto dal Direttore Centrale preposto all'Area funzionale, unitamente al Capo del Servizio competente per materia. Le competenti Filiali della Banca d'Italia provvedono a trasmettere la contestazione formale delle irregolarità alle persone e alle società o enti responsabili in solido. Le controdeduzioni e le eventuali richieste di audizione personale da parte dei soggetti interessati sono presentate alle Filiali entro trenta giorni dalla notifica delle lettere di contestazione.

*Istruttoria*

Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati, presso l'Amministrazione Centrale, dal Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali. La Commissione Consultiva per l'esame delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza creditizia e finanziaria, valutate le irregolarità accertate, le controdeduzioni, i verbali delle eventuali audizioni e ogni altro elemento istruttorio, conclude il proprio esame proponendo l'irrogazione delle sanzioni o l'archiviazione dei procedimenti sanzionatori. Il Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria, presidente della Commissione Consultiva, a conclusione della fase istruttoria, trasmette al Direttorio le proposte di sanzione o di archiviazione delle procedure, corredate del parere dell'Avvocato Generale.

*Decisione*

Il Direttorio esamina le proposte e può, ove del caso, disporre supplementi d'istruttoria. La decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure è assunta dal Direttorio.

*Roma, 27 aprile 2006*

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

---

(1) Provvedimento pubblicato nelle G.U. n. 108 dell'11.5.2006 e n. 140 del 19.6.2006 – Serie generale (*ndr*).



PARTE SECONDA

**PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE**



## I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE (1)

### 1. Iscrizioni

- "Banca di Credito Cooperativo della Contea di Modica Società Cooperativa", con sede in Modica (Ragusa), numero di matricola Albo 5632 e numero di codice meccanografico 7100.1.  
Autorizzata con provvedimento della Regione Siciliana del 16 febbraio 2006 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 31 marzo 2006.
- "Banca di Andria di Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Andria (Bari), numero di matricola Albo 5633 e numero di codice meccanografico 7101.9.  
Autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia del 23 febbraio 2006 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 16 marzo 2006.
- "Banca Interregionale S.p.A.", con sede in Pistoia, numero di matricola Albo 5634 e numero di codice meccanografico 3330.8.  
Autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia del 6 marzo 2006 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 5 aprile 2006.

### 2. Cancellazioni (nessuna)

### 3. Altre variazioni

- "Banca di Credito Cooperativo di Buccino (Salerno) – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Buccino (Salerno), numero di matricola Albo 4927 e numero di codice meccanografico 8565.4, con decorrenza 8 luglio 2005 varia la propria denominazione in:  
"Banca di Credito Cooperativo di Buccino Società Cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo (Salerno) – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Buonabitacolo (Salerno), numero di matricola Albo 4863 e numero di codice meccanografico 8409.5, con decorrenza 12 settembre 2005 varia la propria denominazione in:  
"Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo Società Cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Banca di Credito Cooperativo di Sassano (Salerno) – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Sassano, frazione Silla (Salerno), numero di matricola Albo 4963 e numero di codice meccanografico 8039.0, con decorrenza 4 ottobre 2005 varia la propria denominazione in:  
"Banca di Credito Cooperativo di Sassano Società Cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.

---

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di aprile 2006.

- "Banca di Credito Cooperativo Antonello da Messina – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Messina, numero di matricola Albo 5603 e numero di codice meccanografico 7098.7, con decorrenza 6 marzo 2006 varia la propria denominazione in:  
"Banca di Credito Cooperativo Antonello da Messina – Società Cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Banca di Credito Cooperativo di Pachino (Siracusa) – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Pachino (Siracusa), numero di matricola Albo 4589 e numero di codice meccanografico 8713.0, con decorrenza 3 febbraio 2006 varia la propria denominazione in:  
"Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Società Cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid Società cooperativa a responsabilità limitata" (in forma abbreviata "Veronabanca Credito Cooperativo Cadidavid"), con sede in Verona, frazione Cà di David, numero di matricola Albo 4482 e numero di codice meccanografico 8416.0, con decorrenza 8 giugno 2005 varia la propria denominazione in:  
"Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid Società cooperativa per azioni" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.

## II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI (1)

### 1. Iscrizioni

- "Gruppo Bancario Banca della Nuova Terra" così composto:

#### CAPOGRUPPO

- "Banca della Nuova Terra S.p.A.", con sede in Milano

#### SOCIETÀ COMPONENTI

- "MeliorConsulting S.p.A.", con sede in Roma
- "Partecipare all'Agricoltura – Agripart – Società per Azioni" (in forma abbreviata "Agripart – S.p.A."), con sede in Roma

con decorrenza 10 agosto 2005 è stato iscritto nell'Albo dei Gruppi bancari.

### 2. Cancellazioni (nessuna)

### 3. Variazioni nella composizione

- "Vallelonga Servizi Finanziari S.p.A.", con sede in Napoli, con decorrenza 29 novembre 2005 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare;
- "New Step S.p.A.", con sede in Torino, con decorrenza 3 novembre 2005 è stata inclusa nel Gruppo Bancario SANPAOLO IMI;
- "International Credit Recovery (8) S.r.l.", con sede in Roma, con decorrenza 22 dicembre 2005 è stata inclusa nel Gruppo Credito Fondiario e Industriale;
- "Servizi Bancari S.p.A.", con sede in Vicenza, con decorrenza 1° marzo 2006 è stata cancellata dal Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza;
- "SA.RI. Sannitica Riscossioni S.p.A.", con sede in Novara, con decorrenza 31 marzo 2006 è stata cancellata dal Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara;
- "Fiduciaria Sella SIM SpA", con sede in Biella, con decorrenza 1° aprile 2006 è stata cancellata dal Gruppo Banca Sella;
- "Bipielle Immobili Strumentali S.p.A.", con sede in Lodi, con decorrenza 1° aprile 2006 è stata cancellata dal Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana;
- "Sicilsud Leasing S.p.A. (in liquidazione)", con sede in Palermo, a seguito della chiusura della procedura di liquidazione in data 14 dicembre 2005, con decorrenza 26 gennaio 2006 è stata cancellata dal Gruppo Bancario SANPAOLO IMI;
- "Banca della Nuova Terra S.p.A." con sede in Milano, con decorrenza 9 agosto 2005 è stata cancellata dal Gruppo Meliorbanca;

---

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di aprile 2006.

- "MeliorConsulting S.p.A.", con sede in Roma, con decorrenza 9 agosto 2005 è stata cancellata dal Gruppo Meliorbanca;
- "Partecipare all'Agricoltura – Agripart – Società per Azioni" (in forma abbreviata "Agripart – S.p.A."), con sede in Roma, con decorrenza 9 agosto 2005 è stata cancellata dal Gruppo Meliorbanca;
- "Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl", con sede in Milano, con decorrenza 3 aprile 2006 è stata cancellata dal Gruppo Banche Popolari Unite;
- "B.N.L. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversion S.A.", con sede in Buenos Aires (Argentina), con decorrenza 28 aprile 2006 è stata cancellata dal Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro;
- "BNL Valores S.A. Sociedad de Bolsa", con sede in Buenos Aires (Argentina), con decorrenza 28 aprile 2006 è stata cancellata dal Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro;
- "BNL Inversiones Argentinas S.A.", con sede in Buenos Aires (Argentina), con decorrenza 28 aprile 2006 è stata cancellata dal Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro;
- "Banca Nazionale del Lavoro S.A.", con sede in Buenos Aires (Argentina), con decorrenza 28 aprile 2006 è stata cancellata dal Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro;
- "Euro-Fides S.A.", con sede in Buenos Aires (Argentina), con decorrenza 28 aprile 2006 è stata cancellata dal Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro.

#### **4. Altre variazioni**

- "UniCredit Servizi Informativi S.p.A.", con sede in Milano, inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano, con decorrenza 6 aprile 2006 ha variato la propria denominazione in "UniCredit Global Information Services S.p.A." (ovvero "UGIS SpA");
- "Deutsche Bank Fondimmobiliari Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", con sede in Milano, inclusa nel Gruppo Deutsche Bank, con decorrenza 20 marzo 2006 ha variato la propria denominazione in "RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.";
- "Gestnord Fondi SGR SpA", con sede in Milano, inclusa nel Gruppo Banca Sella, con decorrenza 1° aprile 2006 ha variato la propria denominazione in "Sella Gestioni SGR S.p.A.";
- "Bipielle International (UK) Limited", con sede in Londra (Regno Unito), inclusa nel Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana, con decorrenza 7 dicembre 2005 ha variato la propria denominazione in "B.P.I. International (UK) Limited";
- "Informatica Vicentina S.p.A.", con sede in Vicenza, inclusa nel Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, con decorrenza 2 marzo 2006 ha variato la propria denominazione in "Servizi Bancari S.p.A.";
- "New Step S.p.A.", con sede in Torino, inclusa nel Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, con decorrenza 3 febbraio 2006 ha variato la propria denominazione in "EURIZON Financial Group S.p.A.";
- "Gruppo Creditizio Cassa di Risparmio di Rimini SpA – CARIM", con decorrenza 28 aprile 2006 ha variato la propria denominazione in "Gruppo Creditizio BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA".

### III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

#### 1. Iscrizioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROVVEDIMENTO
PALLADIO FINANZIARIA SPA (1)	VICENZA	379390 03.04.2006
CONAFI SPA	TORINO	379400 03.04.2006
E-MeRC ITALY SRL	BRESCIA	416451 11.04.2006
FELSINA FUNDING SRL	BOLOGNA	433053 14.04.2006
IVA ACQUISIZIONI SRL	Conegliano (TV)	433366 14.04.2006
EURO FIDITALIA SPA	ROMA	473983 27.04.2006

#### 2. Cancellazioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROVVEDIMENTO
PALLADIO FINANZIARIA SPA	VICENZA	379390 03.04.2006
FINANZIARIA ITALIANA SPA	AREZZO	437379 18.04.2006

#### 3. Altre variazioni (nessuna)

---

(1) La Palladio Finanziaria Spa (codice società 33090) è stata iscritta nell'Elenco speciale contestualmente alla cancellazione dal medesimo Elenco dell'omonima società, contraddistinta dal codice 32871, a suo tempo incorporata.